



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BOCCIA, D’ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO e ZAMPA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025**

Istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo

ONOREVOLI SENATRICI E ONOREVOLI SENATORI.  
– Il presente disegno di legge intende rispondere, attraverso un intervento normativo, all'esigenza di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale al quale contribuisce, nel nostro Paese, l'industria cinematografica e audiovisiva.

Si tratta di un'esigenza denunciata dal settore cinematografico che manifesta l'assenza di politiche di sostegno al settore e le preoccupazioni sulla linea politica definita già dall'inizio della legislatura, che intende sottrarre autonomia e sottoporre al controllo politico la cultura.

Il decreto del Ministro della cultura 12 aprile 2024, n. 145, recante riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2024, ha confermato tutte le preoccupazioni del settore. Il *tax credit* cinema è stato tagliato di circa 120 milioni di euro e sono stati ridotti di quasi 20 milioni di euro anche i contributi automatici nonché aumentati i contributi selettivi; nel registrare una riduzione complessiva, in un contesto in cui i finanziamenti sono divisi per tipologia di mezzo espressivo (documentario, animazione, eccetera) e di tipologie degli autori, risulta incongruo riservare 52 milioni alla tematica, per quanto ampia, dei « personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana »; si registra, inoltre, un taglio netto alla produzione cinematografica e audiovisiva e un aumento della politicizzazione delle scelte di finanziamento con un intervento che raddoppia i fondi per i progetti speciali, quelli che può, appunto, autorizzare direttamente il Ministero della cultura; tali interventi hanno penalizzato un settore industriale strategico per il nostro Paese con importanti effetti moltiplicativi sull'economia e l'oc-

cupazione; il settore, che chiede chiarezza e certezza normativa, ha visto un taglio delle risorse e l'introduzione di nuove norme che stanno allontanando importanti investimenti esteri, con gravi ripercussioni economiche e occupazionali. Il *tax credit*, vale la pena ricordarlo, è uno strumento innovativo di politica industriale che ha prodotto effetti positivi non solo nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Il cinema italiano rappresenta una componente fondamentale della nostra identità nazionale e deve essere tutelato e valorizzato.

Il presente disegno di legge, al fine di rafforzare e sviluppare le arti e l'industria del cinema e dell'audiovisivo, nonché per l'ampliamento e la crescita della fruizione e della domanda delle opere e dei prodotti cinematografici e audiovisivi, intende istituire l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, con specifici compiti e funzioni: la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore cinematografico e audiovisivo; il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli enti impegnati e competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo; la progettazione, la gestione e l'attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore; la progettazione e lo svolgimento delle attività di raccolta di dati, di studio e di ricerca; l'organizzazione di incontri per favorire la collaborazione tra gli attori e gli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo; la promozione della formazione e della progettazione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione di opere cinematografiche e audiovisive.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Ai fini del rafforzamento e dello sviluppo delle arti e dell'industria cinematografica e audiovisiva, nonché dell'ampliamento della fruizione e della domanda di opere e di prodotti cinematografici e audiovisivi, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata « Agenzia », sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della cultura e alla vigilanza del medesimo Ministero, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Questa assume i compiti e le funzioni inerenti al settore del cinema e dell'audiovisivo svolti in precedenza dal Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 novembre 2016, n. 220, ivi comprese le funzioni della attuale Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere *g)*, *l)*, *m)* e *n)* del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57.

3. In particolare, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni di:

*a)* progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di cinema e audiovisivo, ivi compresa la gestione dei fondi e

in generale delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, nonché le azioni e gli accordi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore;

*b)* coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli enti impegnati e competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e alla programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore medesimo;

*c)* progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo;

*d)* progettazione e svolgimento di attività di raccolta di dati, di studio e di ricerca finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e funzioni, nonché alla creazione di un Osservatorio dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e al monitoraggio dei risultati dell'azione pubblica in tale settore, ivi comprese le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della programmazione degli interventi pubblici;

*e)* organizzazione di incontri e promozione della collaborazione tra gli attori e gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;

*f)* promozione, in accordo con le regioni, della formazione e dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti il settore del cinema e dell'audiovisivo o ad esso connesse, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca;

*g)* progettazione e promozione di iniziative, interventi e programmi per l'amplia-

mento e la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia;

b) il consiglio di amministrazione, composto dal Presidente, designato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della cultura, uno dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati dal Ministro della cultura, che designa altresì i due membri supplenti.

5. Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281. L'incarico ha la durata di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con decreto del Ministro della cultura, sono trasferite all'Agenzia parte delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il personale trasferito non potrà superare il 60

per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2025 presso la citata Direzione generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. I rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale al quale appartengono all'atto del trasferimento. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della cultura, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.

7. Agli oneri relativi al personale e alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte:

a) mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo;

b) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali.

8. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. L'Agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione.

9. Gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

